



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRE VIVE APS

Il giorno 29 Gennaio 2021, alle ore 19,00, presso la Sala ritrovo della Parrocchia di San Pietro Apostolo si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione – "Associazione Culturale Pietre Vive APS" – **Codice Fiscale: 03485440402**, con sede legale in Cesena, Viale San Pietro n. 121 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Adeguamento statutario al Nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) dell'associazione "Associazione Culturale Pietre Vive APS" iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 6940.**

Sono presenti undici soci e precisamente: Campana Massimo – Puccio Gerardo - Beretti Luciana – Bianchi Patrizia – Gollinucci Aurelio - Montanari Meris – Muccioli Maria Luisa – Pasini Patrizia – Vincenzi Michele – Gentili Stefano – Galassi Gian Paolo.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita e potrà validamente deliberare con il voto favorevole di sei soci.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Campana Massimo e quale Segretario il sig. Puccio Gerardo.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie, richieste dalla Regione Emilia-Romagna, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

In particolare viene richiesto di modificare l'art. 2 - **Sede** e l'art. 9 – **Assemblea dei Soci**. Come segue:

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Cesena (FC) Viale San Pietro, n. 121, presso la Sala Ritrovo della Parrocchia di San Pietro Apostolo. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dall'assemblea ordinaria o dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non sono intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa alla data di avviso della convocazione.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal Vice Presidente,

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, tramite messaggio Whatsapp o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

E' prevista la partecipazione di ogni socio, in assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità per estratto, mediante affissione nella Sede sociale.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

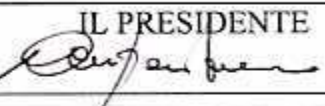
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.



Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presente atto è esente dall'imposta di registrazione ai sensi dell'Art. 82, comma 3 del D.Lgs 117/2017

 IL PRESIDENTE 	IL SEGRETARIO 
---	---

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena
Registrato a Cesena il 03 FEB 2021
N. 249 Mod. 3 €
Euro esente

IL DIRETTORE




STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRE VIVE APS

TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRE VIVE APS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Cesena (FC) Viale San Pietro, n. 121, presso la Sala Ritrovo della Parrocchia di San Pietro Apostolo. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dall'assemblea ordinaria o dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico e ha la sua prima ragione d'essere nella ricerca continua dell'amicizia, dell'accoglienza e delle solidarietà fra le persone.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) Realizzare spettacoli teatrali e musicali;

- b) Favorire e ricercare il coinvolgimento dei giovani della parrocchia presentando l'attività teatrale e musicale come proposta per il loro tempo libero;
- c) Valorizzare le tradizioni popolari e religiose;
- d) Valorizzare "La sala della comunità parrocchiale" quale luogo privilegiato di aggregazione sociale di promozione culturale e di azione pastorale;
- e) Partecipare e organizzare rassegne teatrali e musicali;
- f) Favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- g) Promuovere relazioni con altre associazioni aventi le stesse finalità;
- a) Progettare e realizzare iniziative concrete di aiuto al prossimo devolvendo gran parte degli incassi.

Il tutto nel rispetto del principio di democrazia interna.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



[Handwritten signatures and initials]

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

[Handwritten signatures and initials]

- - a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo esclusivo dell'opera di volontariato dei propri soci aderenti che sono assicurati nello svolgimento delle proprie attività per gli infortuni e le malattie.

L'Associazione non può assumere dipendenti, può utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente;
- il Segretario/tesoriere;

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non sono intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa alla data di avviso della convocazione.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal Vice Presidente,

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, tramite messaggio Whatsapp o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

E' prevista la partecipazione di ogni socio, in assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità per estratto, mediante affissione nella Sede sociale.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- 
- Indirizza e programma tutta l'attività dell'associazione;
 - approva i bilanci o rendiconti di esercizio,
 - delibera riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
 - fissa, su proposta del Consiglio direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
 - approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
 - si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

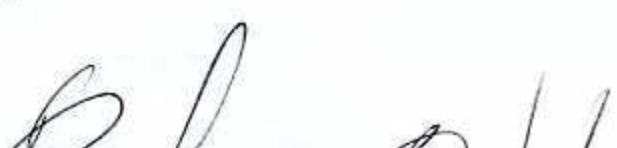
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da un minimo di tre membri ad un massimo di sette. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nominato resterà in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo sono considerati dimissionari.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente, è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.



Art. 15 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi del rendiconto finanziario da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;

Art. 16 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un massimo di tre mandati.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività teatrale,

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente o del V. Presidente, con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

In nessun caso l'Associazione potrà richiedere mutui o finanziamenti a qualsiasi Istituto di credito.

Art. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 20 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il rendiconto finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.

Ufficio
Direzione
Territoriale

[Handwritten signatures and marks]

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.



Art. 22 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 23 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 25 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

S P 10

Art. 26 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.



ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
R. 03 FEB. 2021 AL N. 249 MOD. 3

IL DIRETTORE

